



TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Piano del consumatore: R.G. n. 7/2019

Il Giudice, in persona della dott.ssa Ambra Alvano,
letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta per l'omologa;
rilevato che, con ricorso depositato il 4.10.2019

hanno chiesto – ex art. 12 bis l. n. 3/2012 - l'omologa del piano
del consumatore, redatto con l'ausilio dell' Organismo di Composizione della Crisi
nella persona del dott. Antonino Spanò, previa sospensione della procedura
esecutiva pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria, recante R.g. 4/2019;

richiamati i precedenti provvedimenti dell'11.10.2019, nonché del 22.4.2020;
viste le integrazioni depositate;

Sentite le parti all'udienza fissata per l'omologa;

OSSERVA

I ricorrenti hanno depositato una proposta di composizione della crisi che prevede pagamenti così sintetizzabili: il 100 % dei compensi e delle spese della procedura (tra il 2020 ed il 2022); il 30,56 % del credito ipotecario di Unicredit Banca S.p.a. (a partire dal 2022 e sino al 2027); il 40 % dei crediti chirografari; il 58,80 % ed il 54,88% dei crediti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione; il 58,80 % del credito privilegiato del Comune di Reggio Calabria (a partire dal 2027 e sino al 2033).

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali - per un totale di € 146.368,21 - entro 12 anni dall'omologa del piano tramite la messa a disposizione della somma mensile di € 1.070,76 pari al reddito mensile dei coniugi – di €



2.370,76 - al netto delle spese personali necessarie al sostentamento del nucleo familiare, quantificate in € 1.300,00.

Dopo la fissazione dell'udienza, si è provveduto alla notifica della proposta di piano, della relazione dell'OCC e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori dei ricorrenti nonché agli enti fiscali.

Si è costituita in giudizio soltanto la Prisma Spv quale cessionaria del credito ipotecario dell'Unicredit Banca S.p.a., la quale ha precisato il proprio credito in misura leggermente diversa da quella prevista dal piano (244.300,26, di cui euro 2.473,87 per spese di anticipazioni della procedura esecutiva n. 4/2019 RGE, non tenute in conto nella redazione del piano).

Nessun altro creditore è comparso all'udienza fissata, per svolgere osservazioni.

Con atto del 25.5.2020 il piano è stato integrato alla luce delle osservazioni svolte dal creditore ipotecario e sulla scorta di quanto dedotto da questo Giudice.

Ebbene, il piano proposto può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come i recenti approdi giurisprudenziali delle corti di merito – cui si ritiene in questa sede di dare continuità - abbiano chiarito che il piano del consumatore possa essere presentato anche in base ad un ricorso congiunto di coniugi in regime di comunione legale sempre che in concreto il piano sia strutturato in modo da delineare in maniera chiara la situazione debitoria facente capo a ciascuno dei coniugi e dunque consenta di valutarne separatamente i presupposti di ammissibilità (cfr. Tribunale di Napoli Nord del 18/05/2018; Tribunale di Mantova del 8/4/2018) – circostanza che certamente ricorre nel caso di specie.

Invero, da un lato all'ammissibilità del cd. "ricorso congiunto" non osta la lettera della norma che in nessun punto lo esclude; dall'altro una tale conclusione sembra, addirittura, avvalorata dalla *ratio* che governa la normativa cd. "salva-suicidi" e da un'interpretazione sistematico – evolutiva che tenga conto del nuovo art. 66 del Codice di impresa ai sensi del quale, espressamente: "i *membri della*



stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento”.

Si rileva poi che la questione sorta relativamente all’ammontare del credito di Prisma è stata superata per effetto delle integrazioni depositate il 25.5.2020, in virtù delle quali è stato inserito nel piano il credito di € 2.473,87 (con percentuale di soddisfo del 30,56%).

Va osservato che, in base a quanto statuito dall’art. 12 bis comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta Legge.

Dall’esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti che i ricorrenti:

- sono qualificabili alla stregua di “debitore persona fisica” che non esercitano attività di impresa e che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;

- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;

- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;

- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;

- non hanno subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;

- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Il piano risulta inoltre corredato dell’elenco dei seguenti creditori con l’indicazione delle somme loro spettanti, ovvero:

- Futuro Compass: € 12.012,87;

- Unicredit (Prsima S.p.v. s.r.l.) : € 241.072,32 + 2.473,87;

- Banca Ifis: € 11.980,37 + € 11.882,33 + € 484,46 + € 2.821,84 + € 6.458,44;

- Agenzia delle Entrate – Riscossione: € 76.034,64 + € 7.217,48 + € 1.583,10 + € 2.844,78;



- Comune di Reggio Calabria: € 718,20;

per un totale di € 383.005,65 (situazione debitoria facente capo ad entrambi i coniugi aggiornata all'integrazione del 25.5.2020) oltre ai compensi e alle spese previste per il legale ed il gestore della crisi;

b) l'indicazione dei beni di cui i ricorrenti sono proprietari. Più nello specifico i coniugi risultano comproprietari del bene iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, al foglio 18 Particella 224, sub 10;

c) l'attestazione della fattibilità del piano da parte dell'O.C.C. e l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti;

d) L'indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.

Risulta, inoltre, che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 2, sono soddisfatti non integralmente, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

A tale ultimo proposito, si legge nella relazione del professionista incaricato che il valore commerciale del bene, come da perizia resa, è pari ad € 145.585,00. Ne discende che la misura di € 73.683,75 prevista nel piano quale valore del debito consolidato nei confronti del creditore ipotecario, attestandosi ad oltre il 50 % dell'importo stimato, è in linea con il presumibile valore di realizzo (considerando che in media le prime aste vanno deserte e che la vendita si attesta usualmente al valore del 50-60% della perizia immobiliare).

Si evidenzia altresì che nel giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, non può non tenersi conto che quest'ultima prospettiva reca con sé l'inevitabile alea della vendita e del tempo necessario per il suo verificarsi.

Con riferimento poi ai creditori chirografari, il piano consente di soddisfare i loro crediti nella misura del 40% mentre in caso di liquidazione – in ragione



dell'esistenza di un creditore ipotecario - essi finirebbero col rimanere totalmente insoddisfatti.

Giova poi precisare, con riferimento alla categoria dei creditori privilegiati, che, alla concessione di una dilazione ultrannuale non osta il disposto dell'art. 8, comma 4 l. 3 del 2012. Tal principio è stato di recente chiarito dalla S.C. nella sentenza resa dalla sez. I, n.17834 del 03/07/2019, la quale ha affermato che: *“negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore”* e che *“né la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore”*.

Tanto premesso, va rammentato che, in ossequio a quanto statuito dall'art. 12 bis comma III, il giudice, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, omologa il piano *quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*.

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla particolareggiata relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere



che i ricorrenti abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nella relazione e nelle note integrative al ricorso si legge infatti che il reddito dei ricorrenti si è drasticamente ridotto per cause a loro non imputabili, quali la perdita del lavoro della [REDACTED] ed il mancato percepimento dell'indennità di fine gestione, nonché l'aggravio delle esigenze economiche familiari dovute alle spese mediche straordinarie per il [REDACTED], alle spese sostenute per gli studi della figlia, per la laurea in giurisprudenza all'Università di Pisa, e a quelle necessarie per l'aiuto degli altri due figli per consentire loro di intraprendere attività lavorative.

L'assunzione di obbligazioni è in ogni caso antecedente a questo periodo di decremento reddituale e sussisteva la capacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni nel momento storico in cui le contraevano: in particolare il mutuo ipotecario – che prevedeva n. 180 rate n. 180 di € 1.995,29 ciascuna - per l'acquisto della casa veniva acceso nel 2009 nel periodo cioè in cui i ricorrenti potevano contare sulla liquidazione da poco ricevuta dal sig. [REDACTED] e sull'attività lavorativa della sig.ra [REDACTED] - agente assicurativo che riusciva a sommare provvigioni nette per circa 5.000,00 euro mensili .

Neppure sono emersi elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con l'intento di danneggiare i creditori medesimi.

Si ritiene inoltre che il piano proposto rappresenti un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire ai consumatori un dignitoso tenore di vita anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione di tale *standard*. Da ultimo, si evidenzia come la durata complessiva del piano, seppure riguardi un periodo di tempo rilevante e non trascurabile (12 anni) appare comunque accettabile.

Del resto se la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non può, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall'omologa, in forza di quanto



elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto - resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l'accogliibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della *ratio* che governa la normativa e tenuto comunque conto delle ragioni creditorie (in tal senso cfr., *ex multis*, Tribunale di Catania 27.04.2016;; Tribunale di Cuneo 03.03.2018; Tribunale di Livorno 8.11.2017; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 14.02.2017; Tribunale di Napoli ordinanza 14.11.2017).

A tale ultimo proposito, nel caso di specie, non può non tenersi in conto della sussistenza di un debito per mutuo ipotecario di rilevante importo che verrà soddisfatto, con una rata di circa 1.070,76 euro mensili soltanto nel 2026, a fronte di una scadenza naturale del piano di ammortamento, prevista per il 2024.

PQM

Letto l'art. 12 bis Legge 3 2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da [REDACTED] e

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonchè di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti;

Il divieto per i debitori di sottoscrivere strumenti creditizi o finanziari di pagamento e di fare accesso al mercato creditizio per tutta la durata del piano;

che i pagamenti siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata.

ATTRIBUISCE

all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano



da parte dei debitori ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

ORDINA

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 14.12.2020

Il Giudice

Dott.ssa Ambra Alvano

